



DECRETO RETTORALE

MP/LG

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario

IL RETTORE

VISTI:

- la legge n. 240/2010;
- il Regio Decreto n. 1592/1933, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*;
- la legge n. 311/1958 *Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari* ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che *ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592*;

RICHIAMATO il *Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario* emanato con D.R. rep. n. 781/2023 del 6.11.2023;

DATO ATTO CHE:

- il sopra richiamato art. 111 del RD 1592/1933 è stato modificato dall'articolo 53 della Legge 182/2025;
- in attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 53 della Legge 182/2025 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, prot. n. 261 del 20.03/2026, in cui vengono definiti la procedura e i requisiti soggettivi per il conferimento dei titoli;

RITENUTO di dover modificare *Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario* per adeguarlo alla disciplina introdotta dalla legge 182/2025 e dal DM di attuazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 13.4.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 14.4.2026 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato le modifiche al *Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua pubblicazione;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

D E C R E T A

Art. 1

È emanata la modifica al **Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario**, nel testo allegato al presente decreto.



Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente decreto è abrogato il *Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario* emanato con DR. rep. n. 781/2023 del 6.11.2023.

Art. 4

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Requisiti
- Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo
- Articolo 4 - Benefici
- Articolo 5 - Doveri specifici
- Articolo 6 - Entrata in vigore e regime transitorio



Art. 1 Oggetto e finalità

1. Questo regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Professore emerito" o di "professoressa emerita", e di "professore onorario" o "professoressa onoraria" da parte dell'Università degli Studi di Bergamo (d'ora in avanti l'Ateneo) in conformità a quanto disposto dalla normativa nel tempo vigente. In coerenza con l'art. 2 comma 10 dello Statuto vigente, le disposizioni seguenti, declinate al maschile per ragioni di leggibilità e comprensibilità, sono riferite a professori e professoresse. La scelta della forma femminile o maschile è nella libera disponibilità di chi assume il titolo.
2. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. I titoli di professore emerito e professore onorario vengono conferiti in via eccezionale, hanno valore onorifico e non comportano il riconoscimento di diritti e l'attribuzione di doveri, dal momento che il professore emerito e il professore onorario non appartengono ai ruoli dell'ateneo. È fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
4. Il titolo di emerito o onorario fa riferimento allo status giuridico della singola persona (professore emerito, professore onorario) e non alle cariche ricoperte.

Art. 2 Requisiti

1. Entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo:
 - a. di professore emerito ai professori ordinari, che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia;
 - b. di professore onorario a professori ordinari, che abbiano prestato servizio, presso una o più università, per almeno quindici anni accademici nel ruolo di professore di prima fascia.Nella determinazione del presupposto temporale, si comprende anche il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.
2. I candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche;
 - b) non avere subito una sanzione disciplinare più grave della censura o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo;
 - c) non essere cessati dal servizio da più di due anni.
3. Nella valutazione per la proposta di conferimento del titolo si tiene conto dei seguenti requisiti:
 - a) il docente ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
 - b) il docente ha assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture dell'ateneo;
 - c) il docente ha svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - d) il docente ha conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;



e) il docente è in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;

f) il docente ha prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Ateneo.

Il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 3, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 3.

4. La candidatura al titolo di professore emerito è incompatibile con la candidatura al titolo di professore onorario.

Art. 3

Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario deve essere inoltrata al Direttore del Dipartimento di ultima afferenza del candidato, da parte di almeno il 50% dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento medesimo, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta. La proposta deve contenere espliciti riferimenti ai punti di cui all'art. 2, il cui rispetto viene verificato dagli uffici amministrativi competenti.

2. È possibile il conferimento del titolo alla memoria.

3. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta dei professori di prima fascia, con voto a scrutinio palese; per l'approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. La delibera del Dipartimento, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e da adeguata motivazione, è trasmessa al Senato Accademico.

5. In alternativa alla procedura descritta ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario può essere presentata, in via eccezionale, dal Senato Accademico, che incarica un suo componente di predisporre la proposta e la relazione di cui al comma 1, sentita la struttura dipartimentale di ultima afferenza del candidato.

6. Il Senato delibera sulla proposta di candidatura in composizione ristretta al personale docente e ricercatore. La proposta è approvata se è votata dalla maggioranza degli aventi diritto; qualora il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata.

7. La proposta di conferimento deliberata dal Senato Accademico, completa della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, è trasmessa dal Rettore al Ministero competente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del RG 1592/1933.

8. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 4

Benefici

1. Il professore emerito e il professore onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, e possono partecipare a progetti di ricerca e terza missione, anche finanziati da enti pubblici e privati, ma non come responsabile scientifico. La partecipazione richiede la preventiva deliberazione della Struttura interessata che può prevedere il limite del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle iniziative del progetto.

2. Al professore emerito e al professore onorario è consentito l'accesso alla rete informatica dell'Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.



3. Al professore emerito e al professore onorario può essere assegnata dalla struttura competente una postazione, compatibilmente con le disponibilità, per due anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.
4. Al fine di agevolare la comunicazione e la partecipazione alle iniziative di carattere scientifico e culturale organizzate o promosse dall'Ateneo, le comunicazioni avverranno tramite una mailing list di Ateneo dedicata ai professori emeriti e ai professori onorari.
5. Ai professori emeriti e ai professori onorari non competono prerogative accademiche.

Art. 5 Doveri Specifici

1. Il professore emerito e il professore onorario sono tenuti all'osservanza delle regole e dei principi sanciti dallo Statuto di Ateneo, dal Codice etico e dai regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni adottate dalle singole strutture, in quanto compatibili con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 6 Entrata in vigore e regime transitorio

1. Questo Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario" emanato con decreto rettorale Rep. n. 781/2023 del 6.11.2023.